

La riforma delle Professioni intellettuali

Nota redatta dall'Ing. Antonio Masturzo (Consigliere Segretario)

La legge 214 del 22.12.2011 (GU 300 del 27.12.2011) ha convertito in legge il decreto-legge 6.12.2011 n.201, presentato dal governo Monti. Il Parlamento ha apportato molte modifiche al testo del DL. Il provvedimento spazia su molti settori.

Lavori pubblici. Con gli articoli da 41 a 45 si intende promuovere lo sviluppo infrastrutturale modificando alcuni articoli del Codice degli appalti, in relazione alla finanza di progetto e all'attrazione di capitali privati. Viene istituita l'anagrafe delle opere pubbliche incompiute, viene chiarito che le opere di urbanizzazione devono essere eseguite dal titolare del permesso di costruire e non devono essere messe a gara d'appalto. **L'art. 44.5 ha re-introdotta le gare pubbliche per gli incarichi di progettazione tra 100.000 e 193.000 euro.**

Stazione Unica Appaltante. I Comuni con meno di 5000 abitanti sono obbligati, ai sensi dell'art.23.4, a indire gli appalti pubblici di lavori e di servizi tramite la Stazione unica appaltante. La norma si applicherà alle gare bandite dal 31.5.2012. La procedura, dal bando di gara fino alla aggiudicazione finale, spetterà alla stazione unica, mentre il comune resterà responsabile delle fasi precedenti (programmazione e progettazione con i relativi capitolati) e delle fasi successive alla gara. Il funzionamento della SUA è regolato da un DPCM del 30.6.2011, che finora non risulta abbia trovato applicazione dato che stabilisce la facoltà, ma non l'obbligo, di servirsi della SUA. La norma era stata sollecitata più volte all'Autorità per i lavori pubblici (come ho riferito in precedenza su questo sito) sia per aiutare i Comuni minori ad affrontare le complesse procedure d'appalto, sia per limitare i fenomeni di corruzione.

Ristrutturazione edilizia. L'art.4 tratta di agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di edifici residenziali, per l'efficientamento energetico e per le calamità naturali.

Comma 1. Inserisce l'art.16bis nel Testo Unico delle imposte dirette DPR 917/1986, rendendo a regime, definitiva, la detrazione fiscale del 36% delle spese fino a 48.000 euro per unità immobiliare, relative agli interventi che di seguito riassumo e sintetizzo:

- **a)** parti comuni di edificio residenziale di cui all'art.1117 n.1, del codice civile;
- **b)** singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali;
- **c)** ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- **d)** realizzazione di posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- **e)** eliminazione delle barriere architettoniche mediante ascensori e montacarichi, e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata adatto a favorire la mobilità;

- **f)** misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- **g)** opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- **h)** opere finalizzate al risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, anche in assenza di opere edilizie; si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1.1.2013.
- **i)** opere antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Gli interventi devono comprendere interi edifici. Nei centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
- **l)** opere di bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Comma 2. Le spese per la progettazione, direzione lavori ecc, sono inseribili tra le spese soggette ad agevolazione fiscale.

Comma 3. L'agevolazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese. La detrazione spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

Comma 4. La detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico viene prorogata fino al 31.12.2012. Dal 1.1.2013 si applicherà la detrazione del 36% come risulta dalla lettera h del comma 1.

Riforma delle professioni. L'art.33, a modifica dell'art.10 della legge 12.11.2011 n.183, stabilisce che, se al 13 agosto 2012 non sarà stato emanato il DPR di riforma delle professioni, saranno automaticamente abrogate le norme che contrastano con i principi della riforma. Invece, il testo iniziale del Decreto-legge prevedeva addirittura la abrogazione delle norme istitutive della professione, cioè la eliminazione dell'Ordine. Come per i taxi e per le farmacie, anche in questo caso la volontà del nuovo Governo di liberalizzare è stata contraddetta dal Parlamento. Il comma successivo stabilisce che la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi. Come è noto, il tirocinio obbligatorio non esiste nella professione di ingegnere. Però la futura legge di riforma potrebbe istituirlo.

Le pensioni Inarcassa. L'art.24 comma 24 stabilisce che entro il 30.6.2012 (il DL aveva fissato al 31 marzo, ma in sede di conversione in legge il termine è stato spostato di tre mesi), Inarcassa deve dimostrare una sostenibilità degli attuali trattamenti pensionistici per una durata di 50 anni. Mentre attualmente la sostenibilità è calcolata per 30 anni. L'operazione è molto difficile, anche perché la norma non consente la messa in conto del valore dei patrimoni immobiliari e non, che appartengono a Inarcassa. Si teme che la Cassa possa essere costretta ad aumentare i contributi degli iscritti, che già oggi sono elevati, o a ridurre i già insoddisfacenti importi delle pensioni da erogare.

Società professionali. Si possono costituire dal primo gennaio 2012, cioè subito. Come è noto il codice degli appalti pubblici aveva già previsto le società di ingegneria e di professionisti. Con questa legge viene coperto anche il settore privato. L'imminenza della entrata in vigore del provvedimento mi induce a tornare sull'argomento anche se si tratta di una norma inserita non nella Manovra Monti, ma nella immediatamente precedente legge 183/2011 all'art.10. Occorre infatti valutare alcuni aspetti delle nuove società professionali che presentano problemi. La preoccupazione principale riguarda l'ammissione di soci non professionisti che portano capitali. Questi possono contribuire al potenziamento della società. Tuttavia i soci non professionisti possono avere la maggioranza del capitale. Di conseguenza potrebbero limitare l'indipendenza dei professionisti, necessaria per un comportamento deontologicamente responsabile nell'esercizio della professione. Si rilevano anche aspetti non risolti nel campo fiscale e pensionistico. Mentre l'art.10 lascia incerta la sorte delle associazioni di fatto costituite nel rispetto della legge 1815/1939, visto che questa è stata abrogata.